

DOTTORI COMMERCIALISTI

Antonio Cortellazzo
Enzo Nalli
Lucio Antonello
Armando Grigolon
Giuseppe Perencin
Gianfranco Peracin
Antonio Guarnieri
Anna Domenighini
Susanna Galessio
Andrea Cortellazzo
Franco Di Ciaula
Francesco Zanotto
Salvatore Basile
Sarah Benettin
Fabiola Mietto
Rita Nalli
Pietro Freddo
Elena Nembrini
Maria Piovan
Alice Tuccillo
Leonardo Antonello
Lucia Busini
Giacomo Disarò
Elisa Pistore
Alice Cerato
Mauro Tosato
Silvia Tamiazzo
Giuseppe Salce

AVVOCATI

Anna Soatto
Giovanni Tagliavini
Giacomo Olivati
Viviana Barbiero
Nicola Soave

DOTTORI IN ECONOMIA

Francesco Mangione
Antonio De Polo



Padova, 10 marzo 2020

SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare 3/2020

Misure normative per fronteggiare l'emergenza "coronavirus" (COVID-19). Aspetti contrattuali e processuali

Gentile Cliente,

per fronteggiare l'emergenza determinata dal diffondersi sull'intero territorio nazionale del c.d. Coronavirus (COVID-19), il Governo Italiano ha emesso i seguenti provvedimenti:

- Delibera del Consiglio dei Ministri 31.01.2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Decreto-Legge 23.02.2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", contenente la cornice normativa degli interventi per l'emergenza;
- Decreto-Legge 02.03.2020, n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", recante prevalentemente misure di tipo economico;
- Decreto-Legge 08.03.2020, n. 11 "Misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";
- DPCM 08.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che ha sostituito i previgenti DPCM 25.02.2020, 01.03.2020 e 04.03.2020;
- DPCM 09.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".





I provvedimenti citati comportano restrizioni alla libertà di circolazione delle persone fisiche – non delle merci – e all’esercizio delle attività economiche / commerciali, arrivando – in alcuni casi – a disporre la sospensione (palestre, centri sportivi, etc.) o chiusura (bar e ristoranti dopo le ore 18.00, grandi e medie strutture di vendita nelle giornate festive e prefestive, etc.).

1. Limiti alla circolazione delle persone fisiche

Per quanto riguarda la libera circolazione sul territorio nazionale, è vietato ogni spostamento delle persone fisiche che non sia dettato da:

- comprovate esigenze lavorative;
- situazioni di necessità;
- motivi di salute;
- rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.

Come chiarito con ordinanza n. 646/2020 emessa dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, le restrizioni alla circolazione si applicano solamente alle persone fisiche e non al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva.

Al riguardo, al fine di evitare di incorrere in sanzione, si raccomanda che gli autotrasportatori compilino il modulo predisposto dal Ministero degli Interni per comprovare che la circolazione è legata ad esigenze lavorative e finalizzata all’adempimento di obblighi inerenti l’attività d’impresa e, pertanto, pienamente lecita.

2. Gestione rapporti di lavoro

Per quanto riguarda la gestione dei rapporti di lavoro, è raccomandato ai datori di lavoro di promuovere a fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, con incentivo all’impiego del lavoro agile.

Per la giornata di domani è attesa dal Governo l’emissione di nuovo Decreto Legge, che – oltre a contenere misure a sostegno di famiglie e imprese – dovrebbe estendere la possibilità di fruire della Cassa Integrazione Guadagni (anche in deroga), nonché specifiche misure per quanto riguarda i congedi dei lavoratori dipendenti ed il telelavoro.

3. Aspetti contrattuali

Data l’incidenza delle prescrizioni emanate dal Governo, si stanno registrando da più parti difficoltà nell’adempimento dei contratti, le cui prestazioni sono divenute più gravose o addirittura impossibili. Al riguardo, ad esempio, nelle compravendite di attività, ma non solo, gli acquirenti iniziano a far inserire nei contratti o nei preliminari di una trattativa la “clausola Coronavirus” per cautelarsi se l’attività non dovesse tornare ai fasti del passato; le attività in franchising si chiedono perché sono costrette a pagare l’affitto al centro commerciale se sono obbligati a chiudere.

Si pone quindi il problema di capire, in questo scenario, quali siano le eventuali conseguenze giuridiche dell’inadempimento in relazione ai contratti.

In proposito, in primo luogo si consiglia di esaminare attentamente i contratti in essere, per valutare se essi contengano già clausole relative alla c.d. “forza maggiore” o al “*factum principis*”, cioè a fattispecie di assoluta ed obiettiva impossibilità di esecuzione della prestazione, determinata – ad esempio – dal fatto del terzo, da cause naturali o da un provvedimento imperativo emesso dall’Autorità. Laddove presenti, tali clausole potrebbero prevedere la sospensione del contratto, il diritto a recedervi, la rideterminazione del corrispettivo.

In ogni caso, il codice civile disciplina espressamente tre fattispecie di cui è opportuno tenere conto:

a) impossibilità sopravvenuta totale (art. 1463 c.c.):

nel caso in cui la prestazione non possa essere adempiuta per causa non imputabile al debitore – ad esempio per forza maggiore o *factum principis* – i contratti a prestazioni corrispettive (vendita, locazione, affitto, mutuo, leasing, etc.) possono essere risolti, con diritto delle parti a ripetere l’eventuale prestazione già eseguita;



- b) impossibilità sopravvenuta parziale (art. 1464 c.c.):
qualora la prestazione di una parte sia soltanto parzialmente impossibile, il contratto non può essere risolto, ma l'altra parte ha diritto ad una riduzione della propria prestazione o, qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale, può recedere dal contratto;
- c) eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.):
i contratti a esecuzione continuata o periodica (locazione, affitto, fornitura, subfornitura, leasing, mutuo, etc.) possono essere risolti se la prestazione di una delle parti, per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, diventi eccessivamente onerosa, salvo che l'altra parte offra di modificare equamente le condizioni economiche.

Si evidenzia che l'operatività di tali rimedi deve essere subordinata ad una valutazione in concreto dei singoli contratti.

Si ribadisce che è attesa dal Governo, per la giornata di domani, l'emanazione di nuovo Decreto Legge, che potrebbe disciplinare espressamente, con una normativa *ad hoc*, il regime dei contratti la cui esecuzione risenta dei divieti e delle prescrizioni emesse per fronteggiare il diffondersi del COVID19.

Si fa presente che, nel caso di rapporti internazionali, occorre verificare sulla base della legge applicabile al contratto l'esistenza di istituti che consentano al debitore di liberarsi dalla prestazione dovuta per impedimenti che non rientrano nella sua sfera di controllo.

4. Aspetti processuali

Il D.L. n. 9/2020 ha disposto:

- a) il rinvio d'ufficio, fino al 22 marzo 2020, delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, ad eccezione dei procedimenti di cui all'art. 2, comma 2, lett. g); segnatamente si tratta di udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile (art. 1, comma 1 D.L. citato).

Al riguardo, con provvedimento del 9.03.2020, il Presidente del Tribunale di Padova ha previsto che *“rientrano in particolare tra i procedimenti civili che non possono essere rinviati oltre ai provvedimenti urgenti emessi nella fase presidenziale dei procedimenti di separazione giudiziale e i procedimenti di separazione consensuale, gli analoghi provvedimenti di competenza collegiale in tema di filiazione naturale, i procedimenti “cautelari” inerenti ai diritti fondamentali della persona, tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo, le istanze di sospensione ex artt. 615, 624, 618, 649 e 586 c.p.c., i procedimenti con rito cd. “Fornero”, gli accertamenti tecnici preventivi ex art. 445 bis c.p.c., i procedimenti ex art. 700 c.p.c. in materia di segnalazioni alla Centrale Rischi”*; mentre tra i



procedimenti da trattare previa dichiarazione d'urgenza *“potranno rientrare ad esempio i procedimenti pre-fallimentari, i reclami ex art. 26 e 36 l.f.”*;

- b) la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti di cui al comma 1 o, se il decorso dei termini inizia durante il periodo di sospensione (9 – 22 marzo), il differimento della decorrenza alla fine del periodo di sospensione (23 marzo) (art. 1, comma 2 D.L. citato);
- c) l'invito, rivolto ai capi degli uffici giudiziari, di prevedere il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 (art. 2, comma 1, lett. g, D.L. citato).

Le norme dei predetti articoli si applicano – in quanto compatibili – anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie (art. 1, comma 4; art. 2, comma 11); analoga disciplina è prevista per i procedimenti relativi alla giustizia amministrativa (art. 3 D.L. 11/2020).

* * *

Da ultimo, si ricorda che sono attesi a breve ulteriori provvedimenti e normative, in quanto la propagazione del virus a livello nazionale impone misure restrittive, ma anche di forte sostegno economico di assoluta straordinarietà, relativamente alle quali non mancherà un costante aggiornamento.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento e necessità di supporto.

Cordiali saluti.

CORTELLAZZO & SOATTO